

**BANDI E ORDINI DEL GRANDUCATO DI TOSCANA - 12 AGOSTO 1814**

**NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI**  
GRAN CIAMBERLANO, CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO  
COMMISSARIO PLENIPOTENZIARIO DI S. A. I., E R.  
IL GRAN-DUCA **FERDINANDO III.** &c. &c. &c.

Essendo stati informati, che i Regolamenti, e Tariffe veglianti per le Poste del Gran-Ducato di Toscana pubblicate in diversi tempi non sono sufficienti a rimuovere le questioni che tutto giorno insorgono, né efficaci a provvedere convenientemente a diversi importanti oggetti concernenti l'utile Stabilimento delle Poste in Toscana, ed il buon Servizio dei Viaggiatori, valendoci dei poteri statici conferiti da S.A.I. e R. il Nostro Augusto Sovrano, siamo venuti nella determinazione di ordinare, che dal dì primo Settembre 1814 in avvenire siano esattamente osservate le Disposizioni contenute nel seguente Regolamento, e Tariffa che abbiamo approvata in tutte le sue parti, dovendo tutti i Postieri nel termine di giorni dieci aver rimesse nelle mani del Soprintendente al Dipartimento Generale delle Poste le Leggi, e Tariffe precedenti, intendendo di derogare alle medesime, egualmente che a qualunque Ordine, o consuetudine disponenti in contrario.

Dato li 12. Agosto 1812. (\*)

**GIUSEPPE ROSPIGLIOSI**

F. ALLIATA *Segr. Provv.*

**REGOLAMENTO E TARIFFA GENERALE  
DELLE POSTE DI TOSCANA**

I. I Postieri approvati con Rescritto di S.A.I., e R. avranno la privativa di dare Cavalli da Tiro, e da Sella per la Posta, o sia cambiatura, ma non potranno in veruna forma subaffittare la Condotta delle loro rispettive Poste a chiunque, senza espressa licenza del Soprintendente dell'Ufficio Generale delle Poste alla pena della perdita in tronco della Condotta medesima, e volendo taluno di detti Postieri lasciare la sua Condotta, dovrà renderne inteso sei mesi prima il Soprintendente suddetto.

Non potrà per altro verun Postiere dare Cavalli ad alcuno per intraprendere il Viaggio in Posta, senza una Licenza, o Passaporto visto nelle città principali dal Capo Superiore di Polizia, e nelle Provincie dal Giusdicente più vicino alla Posta, ove il viaggiatore cominciasse a percorrere la Posta, da rilasciarsi per altro tale Licenza gratis, bene inteso però, che restano eccettuati da quest'Ordine i Corrieri Ordinarij, e Straordinarij, Staffette, e tutto il Servizio appartenente al Dipartimento Generale delle Poste, per i quali la Licenza verrà data dal Soprintendente Generale delle Poste in Firenze, e dai rispettivi Direttori di Poste delle Città di Siena, Pisa, e Livorno.

II. Sarà altresì permesso a chiunque di dare, prestare, e servirsi dei proprj Cavalli per la Vettura in qualunque Strada del Gran-Ducato, nessuna eccettuata: Ma resta per altro proibito di poterli cambiare ad alcuna Posta, o in altro luogo con i Cavalli altrui, o proprj, quando il Viaggio si faccia, o si prosegua per le Strade, nelle quali vi sono stabilite le Poste.

III. Quelli i quali, viaggiando in Vettura, o con proprj Cavalli per le suddette Strade, muteranno in qualunque forma i Cavalli, proseguendo il Viaggio per le medesime, saranno obbligati di pagare a tutte le Poste, che avranno percorse avanti, e dopo il baratto dei Cavalli per arrivare al punto destinato per termine del loro Viaggio, quel tanto che avrebbero dovuto pagare se avessero corsa la Posta; Ed a tal pagamento saranno tenuti solidalmente non tanto quelli, che avranno cambiati, o dati Cavalli, ma ancora il Viaggiatore, o Viaggiatori con più la pena della Carcere per giorni otto al Vetturino, o altro Conduttore dei Cavalli in Vettura, o proprj che avrà commessa la trasgressione.

Contro i Trasgressori sarà proceduto non solo ad istanza dei Postieri tutti, che hanno risentito pregiudizio, ma ancora ex-officio, e per via d'inquisizione ad istanza del pubblico querelante, o del Delatore segreto, i quali parteciperanno per la metà delle pene, nelle quali saranno condannati i Trasgressori medesimi, rilasciata l'altra metà da distribuirsi ai Postieri, in danno dei quali sia avvenuta la trasgressione, bene inteso che la querela si per parte dei Postieri, che del pubblico querelante, o Delatore sia presentata nel termine di giorni quindici.

IV. Chiunque avrà incominciato il Viaggio per la Posta non potrà variare la Posta in Vettura, qualora non sia stato fermo nel luogo del baratto ventiquattro ore continue, e sarà altresì proibito a chiunque, esclusi sempre i casi urgenti, e di precisa necessità di variare la Vettura in Posta senza Licenza del Giusdicente, se pure non sia stato fermo nel luogo ventiquattro ore continue come sopra, ed il Giusdicente sarà cauto di non accordare tali Licenze, se prima non si sia assicurato dei motivi, e ciò per non facilitare la fuga, o la latitanza ad alcuno, che volesse eludere le ricerche del Governo.

V. In conseguenza di ciò resta proibito a tutti i Postieri il dare, o mutar Cavalli a quelli che volessero variare la Posta in Vettura, o la Vettura in Posta, contro quello che si dispone al paragrafo precedente, ed in caso di contravvenzione saranno solidalmente tenuti il Viaggiatore, ed il Postiere, non meno che il Proprietario dei Cavalli, o della Vettura a pagare alle Poste antecedenti, o susseguenti al luogo di dove sarà partito il Proprietario dei Cavalli, o la Vettura medesima l'importare delle Corse, e soggetto alla Pena della Carcere nella maniera espressa nell'Articolo III.

VI. E perché i Vetturini, e Postiglioni possano essere distinti dagli altri, dovranno in avvenire nell'atto che servono in Posta o cambiatura esser vestiti dell'Uniforme, che verrà prescritto, e notificato ai Postieri rispettivi dal Soprintendente del Dipartimento Generale delle Poste, dovendo tale spesa essere a carico dei Postieri medesimi, ed i Cavalli delle rispettive Poste dovranno esser guarniti della pelle di Tasso, e suonagli, distintivi che restano assolutamente proibiti alle Vetture in generale.

VII. I Postiglioni che essendo in servizio di Posta non vestiranno l'Uniforme come si dichiara all'Articolo precedente saranno per la prima volta sospesi da tale esercizio per dieci giorni, la seconda volta per un Mese, e la terza inabilitati affatto a servire nelle Poste del Gran-Ducato.

VIII. I Cavalli, che avranno fatto il servizio della Posta in cambiatura, non potranno nel ritorno alla Posta, dalla quale sono partiti, adoprarsi per vettureggiare, o altrimenti condurre Persone nel loro ritorno, ed in caso di contravvenzione il Postiere, al quale appartengono, dovrà pagare le Corse, o Corsa alla Posta da cui tornano i Cavalli, come è disposto sopra l'Articolo III.

IX. Ed avendo i soli Postieri la privativa di dar Cavalli per la cambiatura saranno obbligati di darli a tutti quelli che volessero cominciare il loro Viaggio in Posta, e di mutarli alle Persone, che arrivassero alle loro Poste in cambiatura, come pure di farli mutare alla Posta successiva, alla quale dovrà sempre terminarsi la Corsa di ciascheduna Posta.

X. Si eccettua dall'obbligo di dare, e mutar Cavalli il caso, che questi mancassero alla Posta, da cui alcuno voglia cominciare il Viaggio, o ad alcuna di quelle, per mezzo delle quali sia obbligato proseguirlo, mentre in ciascuno di questi casi il Postiere dovrà fare in scritto la fede di non aver Cavalli, e con questa potrà il Viaggiatore nel primo caso prevalersi dei Cavalli di chiunque altro per arrivare alla Posta successiva, alla quale, vista la fede suddetta dovranno mutarsi i Cavalli, e nell'altro, quando la Posta percorsa fosse stata semplice dovrà proseguirsi il Viaggio con i medesimi Cavalli all'altra Posta, ma se all'opposto la Corsa fatta fosse stata di Posta, e mezza, o di doppia, sarà allora permesso avanti di continuare il Corso di dare ai Cavalli il riposo di un ora per il rinfresco, che sarà a carico per due terzi del Postiere Proprietario dei medesimi Cavalli, e per l'altro terzo del Postiere, la di cui Posta per mancanza di Cavalli ha dovuto trapassarsi senza cambiare, ed un tal Sistema si praticherà in tutte le altre Poste successive, nelle quali non vi fossero Cavalli, talché l'effetto sia, che non resti mai interrotto il cammino, se non per il tempo del rinfresco come sopra.

XI. Qualunque Postiere poi che non avrà i Cavalli occorrenti al baratto non tanto per i Corrieri Ordinarij, e Straordinarij, come per chiunque altro Viaggiatore in Posta, e che per questo motivo i Cavalli del Postiere limitrofo si troveranno obbligati di trapassare alla Posta Superiore per non trovarsene a quella ove dovrebbe seguire il baratto suddetto in tal caso il Postiere della Posta mancante di Cavalli sarà tenuto di pagare tutte le volte a quello, i di cui Cavalli si troveranno in necessità di continuare il loro viaggio fino all'altra Posta superiore, Paoli due ogni Gubbia per detto trapasso.

XII. Non potranno i Postieri spedire Corrieri, o alcuna Staffetta doppia né fare qualunque altra spedizione a guisa di Staffetta semplice, o inoltrare le spedizioni di quest'ultima specie, escluso il caso in cui si tratti d' inoltrare Dispacci spediti da alcuno dei Regj Uffizj di Posta del Gran-Ducato, o diretti ai medesimi da qualche Ufficio di Posta limitrofo.

XIII. Ciascun Postiere, che sia prossimo a qualche Città ove sia Ufficio Regio di Posta sarà tenuto di recapitare immediatamente a detto Ufficio qualunque Corriere, o Staffetta diretta a rimanere, o transitare per detta Città.

XIV. I Postieri saranno obbligati a mantenere nelle rispettive Poste per servizio del Pubblico quel numero di Cavalli da Tiro, e da Sella, che sarà a ciascuno di Essi imposto con Ordine a parte dal Soprintendente del Dipartimento Generale delle Poste.

XV. Saranno i Postieri obbligati di somministrare il numero di Cavalli, e Postiglioni, che gli venisse ricercato in rinforzo di altre Poste, nel caso di passaggio straordinario, o di dovere attivare provvisoriamente una qualche Posta abbandonata, ed in ognuno di questi casi, dovrà il Postiere, che avrà somministrati i Cavalli come sopra, percepire, oltre il prezzo della Corsa a forma della presente tariffa, lire cinque per ogni Gubbia di tali Cavalli, e per ciaschedun giorno, che verranno tratti sia in Viaggio, come in Permanenza.

XVI. Dovranno i Postieri riservare sempre, e tener pronti i Cavalli necessarj ai Corrieri, e Staffette, che hanno corso periodico, e regolare, e sarà parimente obbligo loro di portare, o mandare con ogni fedeltà, e diligenza per i loro Postiglioni non minori di Anni sedici, e non per altre Persone a piedi i Dispacci per le Staffette anche straordinarie, dovendo essere obbligo dei medesimi Postieri di segnare nella Lista del Volo l'ora, nella quale li ricevono, o gli spediscono, i Nomi dei rispettivi Postiglioni ai quali sono stati affidati per la Spedizione, ed il Postiglione, che gli avrà portati dovrà

trattenersi all'oggetto di vederli spedire, non permettendosi a' simili Staffette maggior tempo di sei quarti d'ora per percorrere ogni Posta semplice, imponendo la pena di quindici giorni di Carcere al Postiere, e Postiglioni, che non obbedissero esattamente a quanto vien prescritto nel presente Articolo.

XVII. Sarà obbligo parimente dei Postieri di tener fornite le loro Poste di qualunque Calesse, o Carrozza per prestarle ai Viaggiatori che le ricercassero, dovendo questi pagare per un tal comodo Paoli tre per ogni Posta semplice, ed in proporzione per le altre di maggior distanza atitolo di nolo per un Calesse, e Paoli sei per una Carrozza a quattro Posti.

XVIII. Nessun Postiere potrà prendere al di lui servizio un Postiglione escito da un'altra Posta senza che questi abbia il Certificato di buoni costumi, e di servizio del Postiere dal quale è sortito, in conseguenza di che i Postieri saranno in obbligo di rilasciare gratuitamente simili Certificati ai Postiglioni che escono dal loro servizio, sempreché non abbiano giuste ragioni da negarglieli.

XIX. I Postieri non potranno esser gravati su i Cavalli, Calessi, Foraggi, ed altri attrazzi della Posta, e non potranno neppure soffrire sequestro né veruna altra molestia sopra le somme, che a titolo di Somministrazione per i loro Conti Correnti, o di Sovvenzione venissero ad Essi accordate annualmente dal Dipartimento Generale delle Poste, e di qualsivoglia Ufficio di Posta del Granducato.

XX. Viene proibito tanto ai Postieri, come ai loro Postiglioni di staccare per Strada porzione dei loro Cavalli con i quali saranno partiti dalle rispettive Poste, i Viaggiatori, o Corrieri, sotto la pena da incorrersi solidalmente dai Postieri, e Postiglioni di pagare ai Postieri successivi l'importare delle Corse per i Cavalli staccati, e di otto giorni di Carcere al Postiglione, che commettesse una tal mancanza.

XXI. Ed al fine che non vi sia ostacolo al sollecito corso della Posta ogni Persona di qualunque stato, e condizione, la quale viaggi con i propri Cavalli, o in Vettura, a Cavallo, o in Calesse, o in qualunque altro modo, sarà obbligata di cedere la mano, e dar luogo perché i Postiglioni possino passare liberamente, e proseguire il loro cammino, e lo stesso dovrà eseguirsi tra i Tiri di Posta, i quali s'incontrino, ben'inteso per altro, che qualunque Corriere Straordinario, o in Legno, o a Cavallo con Guida abbia il diritto di passare avanti non solo ai Viaggiatori in Posta, ma ancora a qualunque altro Corriere Ordinario.

XXII. Qualunque Particolare, che ordinati i Cavalli in Posta, e giunti questi alla di Lui Abitazione non volesse, o potesse servirsene altrimenti, dovrà pagare la metà della Corsa per Posta semplice.

XXIII. Le Sedie a due Ruote, che non eccedano il carico ordinario di tre Persone, e libbre cento di equipaggio, dovranno essere tirate da due soli Cavalli, eccettuate le Poste enunciate all'Articolo XXX nelle quali potrà dai rispettivi Postieri aggiungersi il terzo Cavallo; E qualora il carico ecceda il numero delle Persone, e peso dell'equipaggio predetto potrà da ciascheduna Posta darsi il terzo Cavallo, ed il quarto a quelle enunciate nel suddetto articolo, finché il carico non sorpassi il numero di tre Persone, e libbre sei-cento-quaranta di Equipaggio, nei quali casi le dette Poste descritte al preaccennato Articolo, potranno aggiungervi il quinto, e tutte le altre il quarto Cavallo.

XXIV. Un Calesse a quattro ruote, o sia Carrettella, che non abbia se non che il Carico ordinario, e non sia maggiore di due Persone senza equipaggio dovrà esser tirato da due Cavalli, eccettuate le Poste descritte al suddetto Articolo XXX le quali potranno aggiungervi il terzo Cavallo.

XXV. Quando il carico sia maggiore, ma non ecceda il numero di tre Persone, e libbre dugento cinquanta di equipaggio, dovranno tali Calessi, o Carrette esse tirate da quattro Cavalli alle Poste indicate nell'Articolo predetto, e da tre a tutte le altre Poste, ed essendo il carico superiore a tre Persone, e libbre dugento-cinquanta di equipaggio dovrà osservarsi quanto si prescrive nel seguente Articolo rapporto alle Carrozze.

XXVI. Una Carrozza a quattro ruote, che non abbia carico maggiore di sei Persone, e libbre trecento-cinquanta di equipaggio dovrà esser tirata da quattro Cavalli, e da sei nelle Poste di cui si parla nel sopracitato Articolo XXX; Eccedendo poi il numero delle suddette Persone, ed il suddetto peso, dovranno essere tirate da otto nelle Poste comprese nel suddetto Articolo, e da sei Cavalli in tutte le altre.

XXVII. Potrà peraltro in tutti i casi sopraespressi compensarsi quando si tratti di Viaggiatori particolari, e non già di Corrieri Ordinarj, e Straordinarj, per i quali resta provveduto all'Articolo XXIX e all'Articolo XXXVI, il maggior numero delle Persone con il peso minore, e viceversa, al quale effetto ogni Persona si reputerà equivalere a libbre dugento di peso.

XXVIII. Quando i Calessi, o Carrette come sopra abbiano un carico superiore a tre Persone, e libbre mille-dugento di equipaggio, ed i Legni, o Carrozze parimente a quattro ruote a sei Persone, e libbre mille-quattro-cento-cinquanta di equipaggio, in tali casi resta dichiarato, che simili Legni devono reputarsi incapaci di correre la Posta con il numero di Cavalli descritto, come sopra, e sarà in facoltà dei rispettivi Postieri di farli tirare da quel numero di Cavalli, che crederanno proporzionato, e che resterà convenuto con i Viaggiatori, eccettuato per altro il caso, in cui si tratti di prosecuzione di Corsa, nel quale il Postiere successivo dovrà adattarsi alla condizione fissata dal Postiere precedente, salva

sempre la difficoltà, che nascesse dalla scabrosità della Strada, che ne impedisse la continuazione col medesimo numero di Cavalli.

XXIX. I Corrieri Ordinarij dovendo in tal carattere trasportare nei loro viaggi un carico ordinario di Pieghi contenenti le corrispondenze, e non potendo in conseguenza aver luogo per Essi la compensazione di peso, espressa nell'Articolo XXVII.; resta perciò dichiarato, che chiunque di tali Corrieri viaggerà con una, o più Persone, dovrà pagare per ognuna di esse Paoli tre per Posta oltre la solita Corsa a forma del presente Regolamento.

XXX. Le Poste alle quali potrà come sopra aggiungersi uno, o più Cavalli, oltre quelli determinati per tutte le altre, sono le seguenti.

PER LA STRADA ROMANA

- La Posta di Castiglioncello per andare a Siena
- La Posta di Torrenieri per andare alla Poderina
- Quella della Poderina per tornare a Torrenieri, e
- Quella di Ricorsi per arrivare a Radicofani

PER LA STRADA BOLOGNESE

- La Posta di Monte Carelli per andare al Covigliajo.

XXXI. Ciascuno dei Cavalli a Sella, che non serva per Staffetta ordinaria non potrà caricarsi di un peso maggiore di libbre Cento di equipaggio, e questo carico dovrà mettersi unicamente nella groppa del Cavallo.

XXXII. Per ogni Cavallo da tiro dovrà pagarsi la somma di Paoli cinque per Posta, eccettuata unicamente la Posta Reale della Città di Firenze, alla quale dovranno pagarsi Paoli uno di più per Cavallo, e così Paoli sei, bene inteso però, che questa maggiore somma di Paoli sei debba aver luogo solamente per la prima Posta, e non altrimenti, giacché per le ulteriori Poste, che dovessero corrersi con i medesimi Cavalli, non potrà esigersi se non che il prezzo generale a tutte le altre Poste di Paoli cinque per Cavallo.

XXXIII. Ogni pariglia di Cavalli dovrà avere il suo Postiglione, e non già il terzo, quinto, o altro Cavallo sciolto, che dovrà mandarsi senza Postiglione, ed attaccato sotto la mano del Postiglione medesimo, avvertendo che ogni Viaggiatore, o Corriere dovrà pagare un mezzo Paolo allo Stalliere, nell'atto dell'attacco per ogni Gubbia di Cavalli, ed i Postiglioni dovranno avere per loro Mercede, o benandata per ogni Posta Paoli tre per ciascheduno, dovendo con l'istessa regola esigersi dai medesimi la benandata per quelli spazi che siano superiori ad una Posta, e qualunque Postiglione, che inquietasse il Viaggiatore, o Corriere per avere una Mercede, o benandata maggiore, e che ne venga fatto ricorso all'Ufficio Generale delle Poste, o a qualunque altro Ufficio di Posta del Gran-Ducato, per la prima volta soffrirà la Pena di otto giorni di Carcere, e ricadendo in simile mancanza sarà inabilitato a servire in tutte le Poste del Gran-Ducato.

XXXIV. Cavalli da Sella dovranno parimente pagarsi a ragione di Paoli cinque per ciascun Cavallo, e per ogni Posta semplice, eccettuato il caso, che siano dati per servire di conserva, e simultaneamente con qualche Legno che vada per cambiatura, nel qual caso dovranno pagarsi Paoli quattro, come pure dovranno pagarsi Paoli quattro per ogni Cavallo da aggiungersi alle Poste state sopradescritte all'Articolo XXX.

XXXV. Le Staffette semplici, cioè a un solo Cavallo si dovranno pagare dai Particolari agli Uffici di Posta a seconda delle loro rispettive Tariffe, dovendo i Postieri essere sodisfatti dai detti Uffici nelle solite forme, e si pagheranno Paoli cinque per ogni Cavallo, che occorrerà per le Staffette doppie a Cavallo, che verranno spedite dai rispettivi Uffici di Posta del Gran-Ducato, come dalla Regia Amministrazione dei Lotti.

XXXVI. Corrieri Ordinarij tanto Esteri, che Toscani continueranno a godere delle facilità che hanno avuto fin'ora per il pagamento delle Corse, bene inteso però, che queste facilità debbano essere ristrette alla sola prima Gubbia di Cavalli, ed ai terzi Cavalli accordati ad alcune Poste, come all'Articolo XXX, e per il restante dovranno essere sottoposti a tuttociò che si prescrive nel presente Regolamento, e specialmente in riguardo del carico, e proporzionato numero di Cavalli, ma trattandosi di Corrieri Straordinarij, che viaggiassero in Legno con un Compagno dovranno pagare per questo Paoli quattro a ciascheduna Posta oltre la solita Corsa.

XXXVII. Avvertiranno i Postieri di eseguire, e fare eseguire ai loro Postiglioni (delle mancanze dei quali saranno responsabili) quanto viene prescritto nel presente Regolamento, e specialmente di servir bene, e trattare convenientemente i Viaggiatori, mentre in qualunque caso di Contravvenzione incorreranno in quelle medesime Pene, che vengono comminate ai Postiglioni, che dipendentemente dalle circostanze, sembreranno giuste al Soprintendente del Dipartimento Generale delle Poste, da estendersi fino alla perdita della Condotta delle Poste.

XXXVIII. La Giurisdizione per conoscere generalmente di tutte le controversie, e contravvenzioni che dipendono dalla presente Legge, e che non esigono un Processo Criminale si riserva solamente al Tribunale di Prima Istanza di Firenze per quello che riguarda la Città di Firenze, e per le altre Città, e Luoghi del Gran-Ducato ai Giusdicenti locali dalle Sentenze, e Decreti dei quali si darà sempre l'Appello al prefato Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

**TARIFFA GENERALE  
PER TUTTE LE POSTE DELLA TOSCANA**

**Strada Romana**

Da Firenze a Ponte Centino nello Stato Romano

Da Firenze a S. Casciano	Poste	2
da S.Casciano a Tavarnelle	“	1
da Tavarnelle a Poggibonsi	“	1
da Poggibonsi a Castiglioncello	“	1
da Castiglioncello a Siena	“	1
da Siena a Montarone	“	1
da Montarone a Buonconvento	“	1
da Buonconvento a Torrenieri	“	1
da Torrenieri alla Poderina	“	1
dalla Poderina a Ricorsi	“	1
da Ricorsi a Radicofani	“	1
da Radicofani a Ponte Centino	“	1

**Strada Traversa**

Che serve di comunicazione fra la Strada Romana,  
e la Pisana  
da Poggibonsi alla Scala

*Chiunque dalla Strada Romana vorrà dirigere in Posta il cammino per la Traversa alla Strada Pisana, dovrà necessariamente mutare i cavalli a Poggibonsi*

Da Poggibonsi a Cammiano	Poste	2
da Cammiano alla Scala	“	1

**Strada Pisana**

Da Firenze a Livorno, a Lucca, a Massa di Carrara,  
ed a Berceto nel Ducato di Parma

Da Firenze alla Lastra	Poste	1
dalla Lastra all'Ambrogiana	“	1
dall'Ambrogiana alla Scala	“	1
dalla Scala a Castel del Bosco	“	1
da Castel del Bosco alle Fornacette	“	1
dalle Fornacette a Pisa	“	1
da Pisa a Livorno	“	2
dalle Fornacette a Livorno per la traversa del fosso chiaro quando sia praticabile	“	2
da Pisa a Lucca	“	2
da Lucca a Montramido stato lucchese	“	1.½
da Montramido a Pietrasanta	“	1
da Pietrasanta a Massa	“	1
da Massa alla Venza, dalla Venza a Sarzana, che sono Poste fuori del Gran-Ducato, a Terrarossa	“	2
da Terrarossa a Borgo la Nunziata	“	2
da Borgo la Nunziata a Berceto	“	2

### Strada Bolognese

Da Firenze a Lojano nello Stato Bolognese

Da Firenze a Fontebuona	Poste	1
da Fontebuona a Cafaggiuolo	"	1
da Cafaggiuolo a Monte-Carelli	"	1
da Monte-Carelli al Covigliajo	"	1
dal Covigliajo alle Filigare	"	1
dalle Filigare a Lojano	"	1

### Strada Pistojesa

Da Firenze a Pistoja, e da Pistoja a Lucca

Da Firenze a Prato	Poste	1½
da Prato a Pistoja	"	1½
da Pistoja al Borgo a Buggiano	"	1½
dal Borgo a Buggiano a Lucca	"	2

### Strada Aretina

Da Firenze alla Torricella nello Stato Perugino

da Firenze a S. Donato	Poste	1
da S. Donato all'Incisa	"	1
dall'Incisa a Levane	"	2
da Levane a Arezzo	"	2
da Arezzo a Camuscia	"	2
da Camuscia alla Torricella	"	2

Dalla R. Segreteria di Stato e di Finanze li 12. Agosto 1814.

**GIUSEPPE ROSPIGLIOSI**

F. ALLIATA *Segr. Provv.*

(\*) si deve intendere "1814" e non 1812